




*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende”

Il Consigliere Regionale

F.to Simona Loizzo



Relazione illustrativa

La fusione di Comuni è l'accorpamento di due o più Comuni contigui che diventano così un nuovo Comune unico.

I principali riferimenti normativi sono:

- l'art. 133 della Costituzione Italiana;
- l'art. 15 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
- l'art. 1, cc. 116-134 della legge Delrio (L. 56/2014);
- gli artt. 39, 46 e 47 Statuto Regione Calabria;
- artt. 39 e 40 L. R. 13/83 e succ. mm.ii.

La competenza di istituire nuovi Comuni è riconosciuta dal legislatore statale alle Regioni. È la legge regionale, sentite le popolazioni interessate, a disporre l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione. La fusione è quindi il risultato di un iter procedurale in capo alla Regione, e disciplinato con legge regionale, che può variare al variare del contesto normativo di riferimento.

Il presente disegno di legge è finalizzato all'istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende, a far data dal 1° gennaio 2023.

Partendo da un'analisi del territorio ricompreso tra i comuni-corona del capoluogo cosentino, da diversi anni si è notato un processo di espansione della città capoluogo attraverso una distribuzione di popolazione e di servizi proprio nei comuni-corona.

Ciò naturalmente ha comportato che il Comune di Cosenza ha subito un allargamento del proprio perimetro funzionale, con la conseguenza che via via si è verificata una maggiore interazione e integrazione con le realtà amministrative immediatamente confinanti.

Rispetto agli anni precedenti oggi Cosenza è una città molto più articolata, materialmente policentrica, fittamente saldata a Rende, *in primis*, ma nel contempo anche a Castrolibero, e Montalto Uffugo. Sono, infatti, un'unica città, animata da intensa rete di mobilità urbana e di servizi.

L'insediamento dell'Università della Calabria all'inizio degli anni '70 ha rappresentato il catalizzatore dell'evoluzione urbana degli ultimi tempi e della nuova dislocazione della popolazione residente. La nascita dell'ateneo calabrese si è rivelata una grande opportunità per la crescita urbanistica dell'intera area cittadina e, più in generale per il rilancio economico e culturale dell'area cosentina.

Attualmente nell'area cosentina vivono stabilmente circa 103.038.000 abitanti, senza considerare le diverse migliaia di studenti e dipendenti dell'Unical che vi risiedono per la maggior parte dell'anno.

La Cosenza "di fatto" dunque addensa una popolazione già apprezzabile sotto il profilo della soglia minima per sfruttare economie di agglomerazione e per offrire gamme di servizi di più alto profilo qualitativo. Più importante è tuttavia la notevole potenzialità attrattiva di Cosenza nel suo insieme,

sia nei confronti di segmenti significativi di popolazione calabrese ed extraregionale, sia soprattutto nei confronti della possibile localizzazione di nuove attività economiche ed imprenditoriali avanzata ed innovative.

Cosenza è una città-cerniera tra due straordinari poli di sviluppo: Sibari e Gioia Tauro. Sibari è un grande giacimento culturale con elevatissime potenzialità di sviluppo turistico, ma che purtroppo a tutt'oggi sono solo marginalmente sfruttate.

La "nuova" città di Cosenza ha al suo interno un considerevole patrimonio storico di risorse culturali e competenze che possono essere messe a servizio dello sviluppo di queste due polarità.

Ha innanzitutto abbondanza di risorse scientifiche accademiche nel campo della logistica e della gestione di sistemi complessi di smistamento, della meccanica industriale, dei nuovi materiali e dell'economia applicata che, se opportunamente potenziate e raccordate, rappresentano una leva strategica per implementare ed ampliare lo spettro delle attività economiche legate al pieno utilizzo del porto di Gioia Tauro.

Dall'altro, nel cosentino sono ormai disponibili competenze ed esperienze importanti nel campo della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, che potrebbero essere canalizzate e maggiormente specializzate verso lo sviluppo turistico della Sibaritide.

La nuova città deve configurarsi, dunque, in un unico Comune che candida il proprio territorio ad essere una vera e propria piattaforma di servizi avanzati ed innovativi a sostegno di uno sviluppo che si svolge lungo l'asse che da Gioia Tauro si snoda sino a Sibari e nella Piana di Cammarata.

Lungo questo asse si collocano diverse e numerose aree ed agglomerati industriali. Insistono su questa direttrice parchi ed aree protette la cui valorizzazione è naturale risorsa da attivare nella logica di uno sviluppo a rete che faccia sistema, che superi l'idea di una crescita territoriale frammentata e di tipo puntiforme.

La nuova città va rilevato, inoltre, che già oggi si configura come naturale area attrattiva di promozione di uno sviluppo che si proietta ed integra da e verso il mare Tirreno; in questo contesto particolarmente interessante è l'asse della direttrice Cosenza Paola.

Dunque, la nuova città dovrà configurarsi come modello di riferimento e di indirizzo tipico del capoluogo di provincia.

Il presente progetto di legge, pertanto, si colloca pienamente nello spirito della recente Politica nazionale e della legislazione nazionale con particolare riferimento alla L. 56/2014 cosiddetta Legge Del Rio, tenendo conto che essa definisce una nuova disciplina di *favor* per le fusioni di Comuni

Ovviamente al costituendo comune potranno aderire, dopo la fusione, anche altri comuni.

Affinché la fusione di cui alla presente legge si possa concretizzare, è prevista l'indizione del referendum consultivo ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale n. 13/1983.

Sarà sottoposta anche alla consultazione popolare la scelta del Comune di nuova istituzione

Il nuovo comune può essere fattore attrattivo e punto di eccellenza generatore di nuove opportunità.

Descrizione sintetica dell'articolato

L'art. 1 istituisce il nuovo Comune, attribuendone il nome, definendone il territorio e stabilendo che dalla data di sua istituzione i preesistenti Comuni sono estinti.

L'art. 2 detta le disposizioni normative in ordine alla successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, con particolare riferimento ai beni mobili e immobili, ai rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto di fusione, trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione, e al personale dipendente.

L'art. 3 definisce le disposizioni normative connesse all'estinzione, alla data di istituzione del nuovo Comune dei due comuni originari e dei rispettivi organi, con la previsione dell'istituzione del Commissario e l'individuazione delle disposizioni transitorie in termini di nomine.

L'art. 4 detta le disposizioni in materia di organizzazione comunale provvisoria.

L'art. 5 disciplina la vigenza degli atti normativi, amministrativi generali, programmatori e pianificatori.

L'art. 6 detta le disposizioni in materia di approvazione del nuovo Statuto comunale e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

L'art.7 prevede l'istituzione dei municipi nelle sedi degli estinti comuni, dettandone le disposizioni normative.

L'art. 8 detta disposizioni in materia di titolarità dei contributi statali e regionali attribuiti agli estinti Comuni.

L'art. 9 disciplina gli aspetti relativi alla configurazione dei Comuni oggetto di estinzione come Comuni parzialmente montani.

L'art. 10 detta disposizioni di natura contabile in materia di bilancio.

L'art. 11 disciplina gli aspetti finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

L'art. 12 fornisce disposizioni finali anche in materia di esercizio associato di funzioni.

L'art. 13 rinvia alle disposizioni vigenti in materia per quanto non previsto nella presente legge.

L'art. 14 contiene la dichiarazione di urgenza e di entrata in vigore della legge.

Relazione Tecnico - Finanziaria

La spesa che graverà sulla finanza regionale, è connessa alla indizione ed all'organizzazione del referendum consultivo, di cui all'articolo 40 della legge regionale 13/1983. Infatti, l'articolo 32 della citata legge regionale, stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”*, con la possibilità per la Regione di *“anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.”*

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;
- spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- spese varie: sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti all'organizzazione del referendum consultivo.

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni, in carenza delle direttive ministeriali di carattere generale, relative alla consultazione referendaria del 12 giugno 2022, si sono assunti quali parametri di riferimento, quelli stabiliti dalla Regione Calabria, in occasione delle elezioni regionali del 3-4 ottobre 2021.

L'importo dei rimborsi è stato calcolato, nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dalla Giunta regionale con appositi atti (Decreto Dirigenziale n. 10503 del 18/10/2021), sulla base di due distinti parametri: numero di elettori e numero di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune l'importo di € 1,30 per elettore e € 650,00 per sezione elettorale.

<i>Rimborso ai Comuni</i>	<i>Cosenza</i>	<i>Rende</i>	<i>Totale</i>	<i>importo</i>	<i>spesa</i>
numero di elettori	57.158	31.955	89.113	1,30	115.846,90
numero sezioni elettorali	82	34	116	650,00	75.400,00
TOTALE RIMBORSO					191.246,90

A tale spesa, bisogna sommare l'importo da corrispondere come compenso dei componenti dei seggi elettorali – la cui misura è fissata per legge dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 – comma 1 - lettera i), della legge 8 aprile 2004, n. 90.

In attuazione della succitata norma, è intervenuta la CIRCOLARE N. 45 / 2022 del 06/05/2022 della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno che sancisce:

“Con riferimento agli adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali e referendari di cui all'oggetto, si rappresenta che, nei comuni in cui si svolgono i soli referendum, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre), che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7 maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.”

E ancora, dalla Circolare del 24/05/2022 n. 61066, di esecuzione della circolare ministeriale n. 54/2022, emanata dall'Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura di Cosenza, si evince che: gli importi base, da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 3 scrutatori), sono previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come modificato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:

▪ Seggi ordinari

- Presidenti € 130,00
 - Scrutatori e Segretari € 104,00

▪ Seggi speciali (compenso forfettario indipendente dal numero delle consultazioni)

- Presidenti € 79,00
 - Scrutatori e Segretari € 53,00

Nel caso di ulteriori quesiti referendari, devono essere aggiunte, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni, per ciascuna consultazione referendaria, il cui importo unitario ammonta a:

▪ Seggi ordinari

- Presidenti € 33,00
 - Scrutatori e Segretari € 22,00

In conseguenza di quanto sopra, la quantificazione della spesa necessaria al pagamento dei compensi dei componenti dei seggi elettorali, è così determinata:

	<i>Cosenza</i>	<i>Rende</i>	<i>Totale</i>	<i>importo</i>	<i>spesa</i>
Sezioni ordinarie:	77	34	111		
Presidenti di seggio	77	34	111	130,00	14.430,00
Scrutatori	231	102	333	104,00	34.632,00
Sezioni speciali:	5		5		
Presidente	5	-	5	79,00	395,00
Scrutatori	20	-	20	53,00	1.060,00

COMPENSI x SEGGI 50.517,00

Alla luce delle suesposte considerazioni, il tetto massimo della spesa complessiva che la Regione dovrà sostenere, per il referendum consultivo, può essere congruamente stimato in euro 241.763,90.

Gli oneri graveranno, per il solo esercizio 2022, sul bilancio regionale e troveranno congrua copertura mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2022, e corrispondente imputazione della medesima somma a carico dell'UPB di spesa U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 “Spese per l'attuazione del referendum (L.R. 13/1983)”.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e di Rende.”

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

<i>Articol o</i>	<i>Descrizione spese</i>	<i>Tipologi a I o C</i>	<i>Carattere temporale A o P</i>	<i>Importo</i>
1	Spesa per indizione referendum	C	A	241.763,9 0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari:

Per i criteri di quantificazione si rinvia a quanto specificato nella relazione tecnico - finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

<i>Programma / capitolo</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Programma U.30.03, capitolo U0700110101	-241.763,90		
Programma U.01.07, capitolo U0100210600	241.763,90		

Il Fondo di cui all’articolo 1, è costituito prelevando la somma di euro 241.763,90 dal capitolo di spesa U0700110101 e imputando contestualmente, la suddetta somma, al Programma U.01.07, capitolo U0100210600.

Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e di Rende.

Art. 1

(Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende)

1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il nuovo Comune derivante fusione dei Comuni di Cosenza e Rende.
2. Il nome del costituendo Comune è individuato a seguito del referendum di cui al successivo art. 11, che reca lo specifico quesito da sottoporre alla consultazione popolare contenente le due alternative: "Cosenza" e "Cosenza-Rende";
3. Il territorio del nuovo Comune di cui alla presente legge è costituito dai territori già appartenenti ai comuni di Cosenza e Rende, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
4. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

Art. 2

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Cosenza e Rende sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
2. Il personale dei preesistenti Comuni di Cosenza e Rende è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali vigente a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di nuova istituzione, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
3. Il Comune di nuova istituzione subentra in tutti i diritti sul personale già comandato o trasferito ad altri enti.

Art. 3

(Commissario e organi amministrativi)

1. Alla data di istituzione del nuovo Comune i due comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di nuova istituzione a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. Il Commissario è coadiuvato fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. Alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di nuova istituzione le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione di carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Cosenza.
5. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
6. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4

(Organizzazione amministrativa provvisoria)

1. Entro il 31 dicembre 2022 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di nuova istituzione e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, oppure in mancanza di tale intesa, decide il commissario.
3. La sede nel costituendo Comune è individuata nel comune capoluogo.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1, e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo, restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di nuova istituzione.

Art. 5

(Vigenza degli atti)

1. Tutti i regolamenti, gli atti normativi e gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2022, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che

li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario di cui all'art. 3 o degli organi del nuovo Comune di nuova istituzione.

Art. 6

(Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000, gli organi del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 7

(Municipi)

1. Lo statuto del Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni, oltre alle ulteriori adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi previste dalla vigente legislazione.

Art. 8

(Contributi statali e regionali)

1. Il Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende, è titolare dei contributi previsti per i comuni preesistenti dalla normativa statale e regionale.
2. Al Comune di nuova istituzione sono attribuiti i contributi previsti, a qualunque titolo, dalla legislazione statale o regionale per estinti Comuni di Cosenza e Rende, con l'eccezione di quelli che espressamente non possono essere trasferiti in virtù di tali leggi.

Art. 9

(Disposizioni sui territori montani)

1. Al Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende si applicano le disposizioni legislative vigenti in relazione al territorio classificato montano degli estinti Comuni di Cosenza e Rende.
2. L'istituzione del nuovo Comune, derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende, non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e

fusioni di comuni) dall'Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio parzialmente montano degli estinti comuni di Cosenza e Rende.

Art. 10

(Disposizioni contabili)

1. Il nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende:

- a) Approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
- b) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci approvati dai comuni estinti;
- c) Approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il nuovo Comune può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per l'indizione del referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, è autorizzata per l'esercizio corrente la spesa di euro 241.763,90, alla cui copertura si provvede mediante prelievo dal programma U.20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 241.763,90 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.30.03, capitolo U0700110101 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r.13/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8.4. e ss.mm.ii. la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2002 e ss.mm. ii..

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del Comune di nuova istituzione, derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza e Rende, delle disposizioni delle leggi regionali di settore che

disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di nuova istituzione è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui al medesimo articolo 14, comma 27, lettera a).

Art. 13

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 aprile 2014 n. 56, nonché dalle fonti normative legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

